



COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMOTTO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 22/09/2020

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 11.04.2014 ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; in data 31.05.2018 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 49 rate su 120 (come da quietanza in atti e come confermato dall'intermediario resistente), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni in relazione alle 71 rate residue; in data 24.02.2020 ha quindi proposto reclamo, senza esito, nei confronti dell'intermediario.

Sul contratto di prestito risultano timbro e firma di un soggetto appartenente alla rete distributiva, e precisamente di un agente in attività finanziaria.

Dal conteggio estintivo agli atti risulta già abbuonato l'importo di Euro 312,40 a titolo di "Rimborso Commissione Attiva".

La parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza dell'estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 2.808,56, al netto di Euro 312,40 già abbuonati in sede di estinzione anticipata, di cui Euro 312,40 a titolo di "commissioni mandataria", Euro 1.874,40 a titolo di "provvigioni intermediario" ed Euro 621,76 a titolo di "premio assicurativo".

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente ha rilevato la legittimità del modello contrattuale adottato, come ribadito dalle pronunce dell'ABF e dalla giurisprudenza del giudice ordinario; ha eccepito la natura *up-front* delle "Commissioni a



[...] in qualità di mandataria del Finanziatore per il perfezionamento del finanziamento” e delle “Provvigioni all’Intermediario del credito”; ha precisato che, essendo nel caso di specie dimostrato il pagamento delle “Provvigioni all’intermediario del credito”, il relativo importo non sarebbe rimborsabile; ha affermato l’irrelevanza, in relazione al caso in questione, dei principi espressi dalla sentenza c.d. “*Lexitor*”; ha dato atto di aver già provveduto alla restituzione, in sede di estinzione anticipata e secondo il criterio “*pro rata temporis* lineare”, dell’importo di Euro 312,40 quale quota non maturata delle “Commissioni a [...] in qualità di mandataria del Finanziatore per la gestione del finanziamento”; ha infine dichiarato che le compagnie di assicurazione hanno effettuato il rimborso dei premi assicurativi non goduti per l’importo complessivo di Euro 389,37, applicando i criteri di calcolo attuariali previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione. Ha dunque chiesto il rigetto del ricorso.

Replicando alle controdeduzioni dell’intermediario, con nota del 16.06.2020 parte ricorrente ha evidenziato come l’art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito comprendente tutti gli oneri posti a suo carico.

DIRITTO

Le commissioni e gli oneri di cui parte ricorrente domanda la parziale restituzione, in quanto non maturati a favore dell’intermediario all’atto dell’estinzione anticipata del rapporto, sono le “Provvigioni all’intermediario del credito” (così recita il contratto in atti), i premi assicurativi relativi alla “polizza di assicurazione rischi sulla vita” ed alla “polizza assicurazione rischio di perdita dell’occupazione, copertura perdite pecuniarie”, nonché le “Commissioni mandataria”.

Nel citato contratto, queste ultime sono di due tipi: le commissioni alla mandataria “per la gestione del finanziamento” (lett. “b” degli oneri contrattuali applicati al prestito) e quelle “per il perfezionamento del finanziamento, incluse le spese di istruttoria” (lett. “a”).

La prima clausola è chiaramente volta a remunerare attività continuative, destinate ad accompagnare l’intero svolgimento del rapporto sicché, tenuto conto dell’orientamento dei Collegi formatosi su clausole di analogo tenore, deve giudicarsi *recurring*; tale natura non è peraltro controversa tra le parti, posto che l’importo di euro 312,40 abbuonato da parte resistente in sede di conteggio estintivo corrisponde alla quota non maturata di tale commissione.

Per consolidato orientamento dei Collegi territoriali ABF, la seconda clausola va invece qualificata *up-front* posto che l’attività retribuita si esaurisce con la concessione del finanziamento e non sono previsti incombenti od operazioni ulteriori e capaci di prolungarsi oltre.

Quanto alla clausola “Provvigioni all’intermediario del credito” (lett. “c”), essa non risulta accompagnata da alcuna specificazione e descrizione dell’attività remunerata. In tali casi la valutazione dei Collegi territoriali si basa sul soggetto concretamente intervenuto: in particolare, clausole d’analogo tenore sono giudicate *up-front* qualora risulti intervenuto un agente in attività finanziaria, mentre sono considerate *recurring* in caso di intermediario *ex art. 106 TUB*, considerata l’ampiezza delle attività a quest’ultimo consentite, anche di natura ricorrente. Nel caso di specie il contratto versato in atti reca timbro e firma di un agente in attività finanziaria: in difetto di ulteriori indicazioni, dunque, una siffatta clausola deve stimarsi, per orientamento condiviso dei Collegi territoriali ABF, di natura *up-front*.

Ciò posto, la recente sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) ha stabilito il principio secondo cui



“l’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48”, attuato nell’ordinamento interno con l’art. 125-*sexies* TUB, “deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore”. Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. Coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che “il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”; e ancora che “il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi *up front* può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

Differenti considerazioni valgono per i premi assicurativi, anch’essi compresi nella domanda di ripetizione avanzata da parte ricorrente. A tali oneri va riconosciuta natura ricorrente, essendo destinati ad istituire una copertura dal rischio per tutta l’estensione temporale del rapporto, sicché risulterebbe privo di causa un onere destinato a remunerare un’attività cessata con l’estinzione anticipata. Tali voci sono dunque ripetibili; ma a tale fine è dato un criterio di rimborso contrattualmente stabilito con il cliente, con la conseguenza che – per essi – non trova applicazione il criterio *pro rata temporis* invocato dal cliente.

L’intermediario resistente ha dato atto e fornito evidenza dei criteri di calcolo, alternativi a quello *pro rata temporis*, previsti dalle condizioni di assicurazione per il rimborso dei premi assicurativi in caso di estinzione anticipata del prestito e della specifica sottoscrizione di tali condizioni da parte del cliente; ha in particolare fornito evidenza della sottoscrizione del modulo di adesione apposta ad entrambe le polizze, sia a quella per il rischio vita, sia a quella per il rischio impiego, contenenti la dichiarazione di ricezione di copia integrale del fascicolo informativo e di presa visione delle condizioni di assicurazione. Ne segue che il criterio contrattuale alternativo al *pro rata temporis* deve considerarsi conosciuto *ex ante* ed accettato dal cliente e dunque a questo applicabile. A detto criterio non può dunque che farsi rinvio ai fini della presente decisione.

Al riguardo l’intermediario ha versato in atti una comunicazione della compagnia assicurativa la quale dichiara di aver direttamente provveduto al rimborso dei premi non goduti, sia per la polizza vita sia per la polizza rischio impiego, per Euro 389,37, importo evidentemente determinato sulla base dei suddetti criteri contrattuali. Parte ricorrente non ha confermato la ricezione di tale importo, ma l’intermediario resistente ha allegato alle proprie controdeduzioni la relativa disposizione di bonifico fornita dalla compagnia di assicurazione.

